



S.p.A. AUTOVIE VENETE

DETERMINA A CONTRARRE

comma 2, art. 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.

OGGETTO: Licenze VMWARE e SFW Backup VEEAM

Impegno di spesa n. 4866/17

PREMESSO CHE

- è necessario provvedere all'acquisizione delle licenze per il sistema di virtualizzazione aziendale e del relativo software di backup (salvataggio dei dati) per i sistemi dipartimentali di S.p.A. Autovie Venete;
- l'obiettivo della fornitura è migliorare ed automatizzare i processi di salvataggio e ripristino delle macchine virtuali e conseguentemente dell'operatività aziendali;
- il reparto dei Sistemi Informativi aziendali ha svolto un'analisi tecnico economica e ha evinto che il miglioramento, la razionalizzazione nonché la meccanizzazione del sistema di salvataggio delle macchine virtuali consentirebbe un miglioramento e un'integrazione con i sistemi già presenti in azienda individuandone quindi la soluzione oggetto della fornitura;
- l'azienda VMWARE produttrice ufficiale del software con email annuncia la fine del supporto del prodotto (rif:<https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/support/product-lifecycle-matrix.pdf?mid=8830&eid=CVMW20C0011643700>) attualmente utilizzato dai tecnici per il salvataggio delle macchine

virtuali;

- la modalità di acquisizione della fornitura è l'acquisto;
- l'importo lordo della fornitura è stimato pari ad Euro 149.000,00 al netto dell'I.V.A. comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 3.200,00;
- la fornitura rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Sistemi Informativi;
- la fornitura in oggetto rientra nella categoria merceologica 05A. FORN060201 - Software di base e di sistema;
- ai sensi del comma 1, art. 51, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appalto non è stato suddiviso in lotti separati in quanto i due aspetti tecnologici (licenze e backup) oggetto della fornitura richiedono una verifica di operatività congiunta al momento dell'installazione essendo afferenti ad un'unica infrastruttura (Vmware). Tutti gli elementi richiesti nella fornitura sono di una tipologia omogenea (software di virtualizzazione e software di backup per piattaforma di virtualizzazione) con ampia diffusione di mercato.
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n° 4866/17 dd. 23/10/2017 per un importo di Euro 149.000,00;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura in oggetto.



CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il p.i. Efrem Zugnaz, responsabile di reparto dell'IT Governance e Service Desk dell'Unità

Organizzativa Sistemi Informativi della Direzione Innovazione e Gestione Rete della S.p.A. Autovie Venete, giusto atto di nomina Atti/136 del 18/01/2017;

- il Direttore dell'esecuzione del Contratto proposto è il sig. Vito Mauro in quanto in possesso delle specifiche competenze morali e tecniche;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di adottare quale criterio per l'individuazione della migliore offerta, il criterio del minor prezzo ai sensi della lettera b), comma 4, art. 95, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha motivato, ai sensi del comma 5, art. 95, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la scelta della lettera b) comma 4, art. 95, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. evincendo la partecipazione a gare omologhe della stazione appaltante sulla medesima fornitura che hanno definito un'ampia apertura del mercato;
- i requisiti speciali che l'operatore economico che eseguirà la fornitura deve possedere sono i seguenti:
 - Aziendale: Veeam Service Provider SILVER
 - Tecnico: VMTSP – Veeam Technical Sales Professional;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata all' Impegno di Spesa n° 4866/17 dd. 23/10/2017;
- l'esecuzione della fornitura in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza.

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32 e 36 e 95;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, dell'art. 26;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, ed in particolare l'art 5;
- la procura speciale del 28 giugno 2016, rilasciata al dott. Aldo Berti, Direttore della Direzione Innovazione e Gestione Rete, con atto autenticato dal notaio Camillo Giordano di Trieste, repertorio n. 106495 racc. 18364.



RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, in ragione della procura speciale del 28 giugno 2016, rilasciata con atto autenticato dal notaio Camillo Giordano di Trieste, repertorio n. 106495 racc. 18364, il dott. Aldo Berti, Direttore della Direzione Innovazione e Gestione Rete svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a

contrarre.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE INNOVAZIONE E GESTIONE RETE

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi della lettera b), comma 2, art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione della fornitura in oggetto;
- di adottare quale criterio per l'individuazione della migliore offerta il criterio del minor prezzo ai sensi della lettera b), comma 4, art. 95, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in conformità alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
- che il ricorso al criterio del minor prezzo è giustificato, ai sensi del comma 5, art. 95, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal fatto che la fornitura presenta caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, così come motivato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- di demandare all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi, nel rispetto della presente determina, della normativa vigente e dei regolamenti e procedure interni, l'individuazione degli Operatori Economici da consultare;
- di porre a base d'asta della procedura di scelta del contraente l'importo lordo di euro 149.000,00 IVA esclusa;




- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella nota allegata all'Impegno di Spesa n° 4866/17 dd. 23/10/2017 che contestualmente è approvato e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nella fornitura pari all'1‰ dell'intero importo netto contrattuale;
- di fissare nel numero massimo di 15 gli operatori economici da consultare, e qualora il numero degli operatori economici individuati sia superiore a 15, di procedere con il sorteggio;
- di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento, sul profilo della Società, a cura dell'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'Impegno di Spesa n. 4866/17 dd. 23/10/2017.

Palmanova, 23/10/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


(p.i. Efrem Zugnaz)



Visto: IL RESPONSABILE

UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMI INFORMATIVI



(Fabiano Tuniz)



IL DIRETTORE

INNOVAZIONE E GESTIONE RETE

(dott. Aldo Berti)



IGR/SI